

Statuto dell'associazione

Calcio Fair Play Toscana

Approvato dall'assemblea sociale in data 30 marzo 2023

Articolo 1 – Denominazione sede e durata

E' costituita l'associazione denominata "Calcio Fair Play Toscana".

L'associazione ha sede in Sesto Fiorentino (FI), in Via delle Robinie 22.

Le riunioni degli Organi dell'associazione possono tenersi anche al di fuori della sede legale, anche in modalità web.

La sede potrà essere modificata con delibera del Consiglio direttivo.

La durata dell'associazione è illimitata. Gli esercizi iniziano il 1 gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 2 – Scopo finalità ed attività

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica ed aconfessionale.

L'Associazione non ha scopi di rappresentanza nei confronti degli organi federali della FIGC di ogni ordine e grado.

È vietato distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Essa persegue, anche sulla base della filosofia e delle indicazioni didattico-metodologiche ed educative emanate dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C, i seguenti scopi e finalità:

- promuovere il fair play, inteso come rispetto degli altri, delle regole dello sport e di sé stessi;
- promuovere l'elaborazione e la diffusione di una cultura sportiva aperta alla partecipazione più ampia, alla non violenza, alla solidarietà, all'inclusione ed all'integrazione, per rispondere ai bisogni sociali emergenti dei ragazzi, adolescenti e giovani;
- promuovere il diritto allo sport ed al fair play in ogni sua forma, sostenendo in ogni ambito attività culturali, artistiche e ricreative, che amplino l'offerta formativa in favore dei giovani e non, del territorio e non;

- promuovere e organizzare iniziative nel rispetto dei principi contenuti nella “Carta dei diritti dei bambini e dei doveri degli adulti” adottata dalla FIGC, e negli altri documenti e codici di CONI, SPORT e SALUTE, FIGC, LND, enti di promozione sportiva e delle iniziative eventualmente intraprese da FIFA, UEFA e di qualsiasi altra associazione regolarmente riconosciuta dalle leggi vigenti;
- l'organizzazione di incontri fra operatori di calcio, in particolare giovanile, al fine di promuovere iniziative per la condivisione di buone pratiche;
- promuovere iniziative di ascolto e confronto con gli atleti, con particolare riferimento a quelli in età scolastica;
- promuovere iniziative di confronto e dibattito rivolte ai genitori dei giovani atleti;
- promuovere iniziative, rivolte in particolare ai giovani, di formazione culturale e civica attraverso lo sport;
- promuovere iniziative volte a sensibilizzare tutti gli utenti degli impianti sportivi a mantenere atteggiamenti rispettosi dei principi di etica e correttezza sportiva;
- cooperare con enti e istituzioni, sportive e non, per perseguire i suddetti scopi e finalità.

Promuove inoltre, anche in collaborazione con altri Enti e Istituzioni:

- attività che favoriscano iniziative culturali e sportive; l'istituzione di premi e riconoscimenti ad atleti che si distinguono “eticamente” e particolarmente nello sport; l'incentivazione nella pratica dello sport dell'etica e della cultura ispirata a ideali del fair play, evidenziando come lo sport possa anche essere scuola di vita;
- l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del “fair play”, con particolare riferimento al gioco del calcio.

Attraverso le attività sopra elencate l'associazione intende contribuire:

- a dare maggiore centralità al ruolo educativo e di formazione civica dello sport;
- a stimolare la sana competizione: il modo in cui si partecipa deve essere prioritario sull'obiettivo del risultato;
- ad una cultura che promuova un giusto atteggiamento sia in caso di vittoria che di sconfitta;
- a rimuovere dagli impianti sportivi ogni tipo di violenza, fisica e verbale;
- ad avere impianti sportivi che siano solo luoghi di sano confronto sportivo, socialità e divertimento.

Articolo 3 – Assunzione e perdita della qualifica di socio. Carattere aperto dell'associazione.

Può diventare socio chiunque, purché maggiorenne, si riconosca nei principi e nelle finalità espresse nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda di ammissione all'associazione con espressa dichiarazione di accettare e pertanto impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti interni, nonché le ulteriori delibere degli organismi sociali.

Sulle domande di ammissione a socio decide, entro novanta giorni, il consiglio direttivo dell'associazione, anche tramite uno o più suoi componenti a ciò specificamente ed espressamente delegati. Della decisione è data notizia al richiedente, in caso di ammissione del socio ne è data iscrizione nel libro soci.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, oppure ad essa non venga data risposta entro il termine previsto dal precedente comma, l'interessato potrà presentare, entro dieci giorni a decorrere rispettivamente dalla comunicazione del diniego o dallo scadere del termine previsto per la decisione sulla richiesta di ammissione, ricorso scritto al presidente, sul quale deciderà in via definitiva il primo consiglio direttivo utile.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 4. Non sono pertanto consentite iscrizioni che violino tale principio introducendo criteri di ammissione a termine oppure limitazioni dei diritti riconosciuti ai soci.

La quota associativa rappresenta esclusivamente un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico dell'associazione e non costituisce pertanto titolo di proprietà o di partecipazione a proventi. La quota sociale non è rimborsabile, trasmissibile e rivalutabile.

Articolo 4 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'associazione;
- mancato pagamento della quota sociale annuale entro il termine fissato dall'assemblea sociale;
- esclusione per gravi motivi ai sensi del successivo articolo 6;
- recesso.

Il recesso è esercitabile in qualsiasi momento. Il diritto di recesso dovrà esercitarsi mediante comunicazione scritta al presidente ovvero al consiglio direttivo, con un preavviso di almeno 30 giorni dalla in cui avrà effetto. Il recesso non comporta la restituzione, neanche parziale, della quote associativa e dei contributi versati.

Articolo 5 - Diritti e doveri del socio

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e le attività promosse dall'associazione, di riunirsi in assemblea e partecipare al suo svolgimento.

I soci hanno inoltre diritto di prendere visione ed ispezionare i libri sociali, ai sensi del successivo articolo 14.

Ogni socio, che sia stato ammesso da almeno tre mesi e abbia provveduto al pagamento della quota sociale annuale almeno dieci giorni prima della data dello svolgimento, ha diritto di voto in assemblea. I soci hanno altresì diritto di eleggere gli organismi dell'associazione e di essere eletti negli stessi, nonché di esercitare le ulteriori facoltà riconosciute dal presente statuto.

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale annuale, al rispetto delle norme previste dallo statuto, dai regolamenti e dalle ulteriori delibere degli organismi dell'associazione, nonché al mantenimento di un contegno ispirato agli ordinari principi di buona fede, correttezza e decoro nella partecipazione alle attività dell'associazione.

In particolare è obbligo del socio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali, nonché verso il buon nome dell'associazione e verso i beni della stessa.

Al socio che assuma un contegno contrario a quanto previsto dal presente statuto e dalle delibere degli organismi sociali potrà essere applicata sanzione disciplinare ai sensi del successivo articolo 6.

La associazione non risponderà in alcun modo e per nessun titolo o causa di eventuali impegni, anche pecuniari, assunti privatamente da ciascun socio non avente poteri di rappresentanza.

Articolo 6 - Azione disciplinare

Il consiglio direttivo, con deliberazione motivata, ha facoltà di erogare, in proporzione all'entità del fatto, richiamo scritto oppure sospensione temporanea del socio che assuma atteggiamenti o azioni contrarie alle disposizioni ed ai principi del presente statuto, nonché a quanto stabilito dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organismi sociali.

Nel caso in cui il socio arrechi danni materiali o morali di gravi entità all'associazione, ovvero con il proprio comportamento arrechi danni materiali o morali ad altro socio, ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottati condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 dello statuto, ovvero in tutti i casi in cui ricorrano altri gravi motivi, il consiglio direttivo può, sempre con delibera motivata, decretare l'esclusione del socio.

Dell'applicazione della sanzione viene data immediata comunicazione scritta al socio.

Avverso la decisione che applica la sanzione disciplinare potrà essere presentato ricorso scritto al consiglio entro il termine di dieci giorni da quello di comunicazione della decisione che abbia disposto la sanzione. Sullo stesso si pronuncerà in via definitiva l'assemblea sociale.

Articolo 7 – Democrazia e partecipazione

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa sono l'adozione di strumenti democratici di governo, la trasparenza delle decisioni, la verificabilità dei programmi, l'uguaglianza di diritti di tutti i soci.

Le deliberazioni degli organismi direttivi devono essere verbalizzate nei libri sociali. Le deliberazioni devono essere tempestivamente portate a conoscenza dei soci.

In armonia con i principi sopra esposti, la convocazione degli organismi deve avvenire secondo modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti.

Salvo deroghe espressamente previste nello statuto, le decisioni degli organismi dirigenti sono valide in prima convocazione alla presenza della metà più uno dei componenti effettivamente in carica, in seconda convocazione a maggioranza semplice dei presenti.

Articolo 8 - L'assemblea dei soci

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Si riunisce almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per approvare il bilancio consuntivo dell'associazione.

Hanno diritto di voto in assemblea tutti i soci che siano stati ammessi da almeno tre mesi e abbiano provveduto al pagamento della quota sociale annuale almeno dieci giorni prima della data dello svolgimento dell'assemblea.

L'assemblea è convocata dal consiglio direttivo o dal presidente su loro iniziativa ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione da darsi almeno quindici giorni prima del suo svolgimento in forma scritta, anche via email, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

Spetta all'assemblea dei soci:

- eleggere gli organismi sociali, nonché dell'organo di controllo e revisione;
- approvare le linee generali attinenti la gestione sociale;
- approvare il bilancio consuntivo annuale di esercizio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulla esclusione degli associati in caso di ricorso del socio;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto nonché sull'assunzione del regolamento di cui al successivo art. 17 e sulla loro modifica;
- deliberare sullo scioglimento dell'associazione, sulla fusione o trasformazione della stessa;
- deliberare l'importo della quota annuale sociale da versare all'associazione da parte di ogni socio;
- deliberare in tutti gli ulteriori casi previsti dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Le votazioni avvengono per alzata di mano.

Salvo quanto previsto dagli art. 9, le delibere dell'assemblea sono valide, in prima convocazione con la presenza di almeno 1/2 dei soci e se la votazione conta la maggioranza dei voti dei presenti.

In seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e se si ha la maggioranza dei voti dei presenti.

Qualunque associato e gli organi dell'ente possono chiedere l'annullamento delle deliberazioni dell'assemblea contrarie a legge, all'atto costitutivo o allo statuto.

È espressamente previsto il principio del voto singolo.

Sono ammesse deleghe purché conferite per iscritto. Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente dell'associazione.

Il presidente indica un segretario verbalizzante da nominarsi in seno alla stessa.

Le deliberazioni assembleari sono riportate nel libro verbali. Le deliberazioni restano a disposizione dei soci per la loro consultazione.

Articolo 9 - Modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto e scioglimento dell'associazione

L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare le modifiche al presente statuto. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le delibere di modifica consistenti nel mero adeguamento a mutati requisiti normativi, è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti con diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza di questi ultimi.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Ove non sia raggiunta tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari ricorrenti a distanza di almeno dieci giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato nel corso della quarta convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti con maggioranza assoluta di questi.

Articolo 10 - Il Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione. È eletto dall'assemblea dei soci e può essere, per gravi motivi, revocato con delibera motivata dell'assemblea.

I suoi componenti vengono eletti dall'assemblea tra i soci del sodalizio e permane in carica tre anni. E' composto da un minimo di cinque membri e fino ad un massimo di nove membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

I componenti del consiglio direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art 2382 c.c..

Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente oppure quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Sono inoltre compiti specifici del consiglio direttivo garantire il corretto svolgimento della gestione amministrativa e contabile dell'associazione nonché il regolare e solerte svolgimento del tesseramento sociale. Il consiglio può, anche a tal fine e comunque ogni qual volta ne rinvenga la necessità, distribuire tra i suoi componenti altre mansioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività dell'associazione stabilendone, ove necessario,

contenuti e regole. Il Consiglio può delegare alcune attività ad altri soci incaricati e che accettano lo svolgimento di determinate mansioni.

Il consiglio direttivo ha il compito di:

- eseguire le delibere dell'assemblea;
- eleggere il presidente e il vice presidente;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'associazione;
- predisporre il bilancio consuntivo annuale con indicazione di entrate e uscite dell'associazione e gli ulteriori documenti ad esso connessi;
- all'interno delle linee guida definite dall'assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione dei soci, anche delegando espressamente a ciò uno o più consiglieri specificamente individuati;
- convocare l'assemblea nei casi e con le modalità previste dal presente statuto;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- decidere sulla stipula di tutti gli atti e i contratti che impegnano l'associazione;
- curare la gestione di tutti i beni di proprietà dell'associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed Enti se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono riportate nel libro verbali. Le deliberazioni restano a disposizione dei soci per la loro consultazione.

Articolo 11 – Dimissioni del consigliere e operatività del Consiglio

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. È facoltà del consiglio direttivo dichiarare decaduto il consigliere che ingiustificatamente non si presenti a tre riunioni consecutive.

È facoltà del consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del consiglio.

I consiglieri decaduti oppure deceduti o dimissionari sono sostituiti, previa accettazione da parte dell'interessato e purché sussistano i requisiti previsti dallo statuto, dai soci risultati esclusi all'elezione del consiglio e secondo l'ordine dei voti ricevuti. Nel caso in cui non si verifichi la possibilità di sostituzione come sopra indicata il consiglio può cooptare un socio in possesso dei requisiti richiesti.

Il consiglio decade quando venga a mancare il numero minimo di membri previsto dal presente statuto. In tal caso spetterà all'assemblea dei soci provvedere alla rielezione dei suoi componenti.

In tutti i casi in cui risulti decaduto, il consiglio uscente deve contestualmente convocare l'assemblea indicando nuove elezioni. L'assemblea deve essere fissata entro il termine massimo di trenta giorni dall'avvenuta decadenza. Sino alla rielezione dei nuovi organismi dirigenti il consiglio dimissionario permarrà in carica con poteri limitati all'ordinaria amministrazione.

Articolo 12 - Il presidente ed il vice presidente

Il presidente pro tempore ha la legale rappresentanza dell'associazione. È eletto dal consiglio direttivo all'interno dei suoi componenti. Il presidente permane in carica sino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo del quale fa parte ed è rieleggibile.

Il presidente convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo, dirige l'attività del consiglio direttivo ed esegue le delibere dell'assemblea e del consiglio direttivo.

In caso di urgenza il presidente può adottare i necessari atti e decisioni di straordinaria ed ordinaria amministrazione, salvo obbligo di ratifica dal parte del Consiglio direttivo nella prima seduta utile.

Il presidente che intenda rimettere le proprie dimissioni dall'incarico dovrà formalizzarle per iscritto all'interno della riunione del consiglio direttivo oppure dell'assemblea dei soci specificandone le motivazioni.

L'associazione ha un vice presidente, è eletto dal consiglio direttivo all'interno dei suoi componenti, sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 13 – Organo di revisione economico finanziaria

L'organo di revisione economico-finanziaria è composto da un membro nominato dall'assemblea sociale.

Ha il compito di verificare e controllare la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'associazione.

Accompagna il bilancio consuntivo annuale con una propria relazione.

Articolo 14 – Libri sociali

L'associazione istituisce i seguenti libri sociali:

- libro delle adunanze e delle delibere assembleari,
- libro delle adunanze e delle delibere del consiglio direttivo,
- libro degli associati.

I libri sono tenuti a cura del consiglio direttivo.

Saranno inoltre istituiti i libri delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di prendere visione ed esaminare i libri sociali.

Articolo 15 – Risorse economiche a sostegno dell'associazione

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio, proventi da attività di raccolta fondi nonché da altre attività diverse.

Articolo 16 – Patrimonio e divieto di distribuzione di utili

Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione, erogazioni liberali vincolate, donazioni e lasciti, eventuali eccedenze degli esercizi annuali.

Il patrimonio è utilizzato per le attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità sociali. L'eventuale residuo attivo di ogni esercizio sarà destinato allo svolgimento delle attività dell'associazione.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in maniera indiretta, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate o capitale a chiunque.

In caso di scioglimento dell'associazione, qualunque ne sia la causa, il patrimonio della stessa verrà devoluto ad altra associazione, scelta dall'assemblea, avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Articolo 17 – Regolamento

Fatte salve le norme di legge e nel rispetto dello Statuto, il Consiglio direttivo può predisporre, ai fini dell'approvazione da parte dell'Assemblea, un regolamento interno nel quale siano più analiticamente precisate le modalità operative dell'associazione.

Articolo 18 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dalle delibere degli organi associativi, si applicano le norme del Codice civile.